

Legge 10 marzo 2023 n 23 : Decreto Carburanti convertito in Legge

www.lavorosi.it 16/03/2023



fieldfisher

Nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15.03.2023 è stata pubblicata la **Legge 10 marzo 2023 n. 23** di conversione del **DL 14 gennaio 2023 n. 5** recante "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico". (cd. Decreto carburanti).

Il testo prevede misure di controllo sui prezzi finali dei carburanti per autotrazione e una nuova detassazione fino a 200 euro sui buoni acquisto di carburante per i lavoratori dipendenti. Viene inoltre rifinanziato il fondo per il bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale.

In presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell'IVA il Governo si è impegnato affinché il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato possa essere utilizzato per finanziare ulteriori riduzioni future del prezzo finale.

Tra le novità :

Buoni Benzina (Art. 1) – La Legge 10 marzo 2023 n. 23 dispone che , fermo restando quanto previsto dall'art. 51, c. 3, 3° periodo, del TUIR, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per

lavoratore, riconoscibili ad personam e a qualsiasi titolo sia volontariamente sia in base ad un obbligo negoziale.

In sede di conversione è stato aggiunto che l'esclusione del concorso alla formazione del reddito del lavoratore dei buoni benzina riconosciuti dai datori di lavoro nel concorso del 2023 non rileva ai fini contributivi. Pertanto l'esenzione ha rilevanza esclusivamente fiscale mentre il valore del buono andrà considerato ai fini dell'individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in deroga al principio di armonizzazione tra le due basi imponibili (art. 51, c. 3, del TUIR e L. 153/1969).

Nell'effettuare le opportune analisi di convenienza per eventuali erogazioni del bonus carburante andrà tenuto conto che resta operativa l'esenzione generale (fiscale e contribuiva) delle erogazioni e compensi in natura pari a 258,23 euro, nella quale possono essere ricompresi buoni benzina e titoli analoghi, mentre il bonus è agevolato solo fiscalmente sino a 200 euro.

Così strutturata la norma annulla la convenienza per il datore di lavoro ma anche il lavoratore ne risente in termini di cuneo fiscale in busta paga. A fronte dell'erogazione di 200 euro di bonus carburante, il datore di lavoro dovrà versare tra i 70 e gli 80 euro di oneri previdenziali, compresi quelli a carico del dipendente. L'attrattività dell'incentivo è sicuramente ridotta ma al contempo viene rivalutato il ricorso ad altre forme di welfare aziendale e fringe benefit.

Trasparenza carburanti - Con la legge di conversione resta l'obbligo per i gestori di impianti di distribuzione di carburanti di esporre il prezzo medio di riferimento accanto a quello di vendita, ma, rispetto al testo originario del decreto legge, diminuiscono le multe per le violazioni degli obblighi di esposizione o comunicazioni (articolo 1, commi da 2 a 7-ter). Al Ministero del Lavoro spetta definire le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono, le modalità di emissione e verifica dei limiti di spesa.

Bonus Trasporti - Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sui costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 per il riconoscimento di buoni per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale con valore massimo di 60 euro.

Fonte: Legge 10 marzo 2023 n. 23